ABI, ANIA, ASSOGESTIONI), nonché agli enti del settore (MEFOP), la più ampia partecipazione alla propria attività.

A tal fine, promuove un costante dialogo con le predette organizzazioni, partecipa alle iniziative promosse dalle stesse, tiene conto nello sviluppo delle proprie linee di attività delle considerazioni e degli spunti da esse provenienti.

Le suddette associazioni sono, in particolare, sentite su tematiche di carattere generale e prima dell'adozione di provvedimenti regolamentari di particolare rilevanza.

La COVIP intrattiene rapporti e relazioni anche con altre associazioni rappresentative di soggetti che operano in settori aventi interconnessioni con quello della previdenza complementare, le quali ritengano utile accreditarsi presso la COVIP stessa.

6. Rapporti con le Associazioni dei consumatori e degli utenti

La COVIP ha cura di sviluppare relazioni anche con le formazioni sociali, significativamente rappresentative, aventi come scopo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti.

In tale ambito, tiene conto delle osservazioni, delle considerazioni e dei suggerimenti formulati dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero delle Attività produttive.

7. Rapporti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Corte dei Conti

La COVIP comunica ai Ministeri competenti i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio adottati nei confronti dei nuovi fondi pensione.

La COVIP riferisce periodicamente al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare.

La COVIP partecipa ad incontri periodici con i Ministeri competenti, collaborando, ove previsto, all'adozione dei provvedimenti regolamentari di loro competenza.

La COVIP promuove iniziative volte a favorire la realizzazione di forme di collaborazione, per l'esercizio delle attività istituzionali, con i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La COVIP collabora con l'Agenzia delle Entrate, al fine di favorire lo scambio di informazioni per il migliore esercizio delle rispettive funzioni.

Annualmente la COVIP predispone una relazione sull'andamento del settore della previdenza complementare, sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Detta relazione è trasmessa al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e presentata in sede pubblica.

Oltre alla funzione di diffondere la conoscenza dell'andamento del settore e delle problematiche in essere, la relazione annuale assolve anche all'esigenza di assicurare un'adeguata rendicontazione circa l'attività svolta dalla COVIP e i relativi piani di attività e programmi di lavoro e si configura, dunque, anche come uno degli strumenti attraverso i quali i Ministeri competenti, il Parlamento (al quale la predetta relazione è trasmessa dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con le proprie eventuali osservazioni) e la Corte dei Conti esercitano il controllo sull'attività della COVIP.

La COVIP trasmette i propri bilanci preventivi e conti consuntivi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti. Impronta la propria gestione amministrativa a criteri di sana e prudente amministrazione, effettuando costanti verifiche circa l'andamento dei costi in funzione del corretto perseguimento dei propri obiettivi istituzionali. Valuta l'opportunità di forme più ampie e diffuse di rendicontazione e conseguente monitoraggio, anche in funzione dell'attivazione di forme di finanziamento a carico dei soggetti vigilati.

8. Rapporti con le Regioni

La COVIP ritiene utile l'interazione con le Regioni, anche in considerazione del quadro costituzionale risultante dalla nuova ripartizione delle competenze operata dalla riforma del Titolo V della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo delle iniziative regionali in materia di previdenza complementare e di collaborare alla concreta evoluzione delle potenzialità dell'intervento regionale nel settore.

A tal fine, la COVIP reputa opportuno sviluppare un canale informativo con le Regioni, concertando incontri periodici con organismi rappresentativi delle istanze a livello regionale, nonché attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico per l'esame, anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo, delle problematiche attuative e dei possibili proficui spazi di azione delle Regioni.

In particolare, il confronto con le Regioni può risultare particolarmente proficuo anche per la realizzazione di interventi sul territorio regionale volti a favorire la crescita di un'educazione finanziaria e previdenziale della popolazione, con iniziative che favoriscano la comprensione delle esigenze alla base dell'attuazione di programmi pensionistici complementari, nonché lo sviluppo di forme di consulenza per coloro che intendano aderire, o anche abbiano già aderito, a forme di previdenza complementare.

Inoltre, la COVIP reputa assai utile un dialogo con le Regioni per la possibile realizzazione in sede regionale di misure di sostegno nei confronti degli aderenti ai fondi pensione e di momenti di raccordo con i fondi pensione stessi, anche al fine di perseguire un adeguato standard di servizi offerti agli aderenti.

9. Rapporti con il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e con l'ISTAT

La COVIP attribuisce grande rilievo allo sviluppo di proficue interrelazioni e rapporti di collaborazione con il CNEL in materia di previdenza complementare, collaborando attivamente a progetti di studio e ricerca nonché ad iniziative di approfondimento delle tematiche del settore.

La COVIP collabora con l'ISTAT rendendo disponibili a tale Istituto i dati statistici sui fondi pensione, nonché partecipando, anche sul piano metodologico, ai progetti inclusi nel Piano Statistico Nazionale.

10. Rapporti con altre Autorità

La COVIP si impegna a promuovere lo sviluppo di accordi di collaborazione con le altre Autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 del Decreto lgs. 124/1993, e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

11. Rapporti internazionali

La COVIP è pienamente inserita in una rete di contatti con le Istituzioni internazionali e con le Autorità di altri Paesi attive sui temi della previdenza complementare, in particolare in ambito europeo.

La COVIP è membro del CEIOPS (Comitato europeo delle autorità di vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione) e dell'*INPRS* (*International Network of Pension Regulators and Supervisors*) e partecipa ai lavori dell'OCSE, con particolare riferimento al *Working Party on Private Pensions*.

Contribuisce ai lavori dei Gruppi di esperti istituiti presso il Consiglio Europeo per la valutazione delle proposte di direttive in materie attinenti ai fondi pensione, nonché ai lavori in sede Eurostat.

Diffonde le linee guida, le informazioni e la documentazione prodotte dagli organismi internazionali in merito alla previdenza complementare; effettua studi e ricerche sui regimi pensionistici di altri Paesi e ne diffonde i risultati.

12. Accesso agli atti della COVIP – Protezione dei dati personali

Al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, la COVIP assicura, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità alla Legge 241/1990 e al DPR 352/1992.

Al riguardo, la COVIP ha provveduto a disciplinare, attraverso atti regolamentari disponibili sul suo sito internet, le misure organizzative per l'esercizio del predetto diritto e ad individuare le categorie di documenti riservati, nel rispetto della normativa vigente.

La COVIP, nell'esercizio della propria attività, si impegna a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto lgs. 196/2003, garantendo i diritti degli interessati e adottando misure di sicurezza idonee a limitare il rischio di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi.

13. Relazioni con il Pubblico e diffusione della cultura della previdenza complementare

La COVIP, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, riconosce il ruolo fondamentale che l'educazione previdenziale riveste nella formazione dei cittadini in materia pensionistica e nell'accrescimento della fiducia verso il sistema dei fondi pensione.

Si impegna, pertanto, a favorire la diffusione della conoscenza in materia di previdenza complementare, con la finalità di contribuire all'attuazione dei generali principi contenuti nell'articolo 38 della Costituzione italiana e negli articoli 25 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che riconoscono il diritto degli anziani di disporre di mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa ed indipendente e partecipare alla vita sociale e culturale.

A tal fine, la COVIP partecipa attivamente ad iniziative di formazione e informazione in materia di previdenza complementare, nonché, più

in generale, alle manifestazioni organizzate per avvicinare i cittadini alle Istituzioni pubbliche.

Allo scopo di rendere più capillare l'informazione, organizza anche convegni e seminari di approfondimento della materia previdenziale e fornisce materiale divulgativo a supporto del cittadino sulle diverse problematiche pensionistiche.

La COVIP, nel ritenere indispensabile che il processo educativo sia avviato sin dall'età scolastica e prosegua in ambito universitario, organizza, in collaborazione con Università ed Istituti di Ricerca, nonché Scuole ed Istituti di istruzione secondaria, interventi informativi sui fondamentali aspetti previdenziali, differenziati a seconda delle caratteristiche dei destinatari.

Al fine di implementare i rapporti con l'esterno, la COVIP ha attivato l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, deputato anche a promuovere e a stimolare iniziative volte a sviluppare la conoscenza della previdenza complementare nella società, in modo da favorire scelte consapevoli da parte di aderenti attuali e potenziali ai fondi pensione.

14. Informazioni disponibili *on- line*

Collegandosi al sito della COVIP, www.covip.it, è possibile accedere agevolmente ad una serie di informazioni.

Il sito consente ai visitatori di avere informazioni su:
- funzioni della COVIP e suo organigramma;
- albo dei fondi pensione (fondi pensione negoziali, aperti e fondi pensione preesistenti);
- normativa italiana (leggi, decreti e regolamenti) in vigore;
- normativa dell'Unione Europea (direttive);
- provvedimenti di carattere generale, orientamenti, circolari e comunicazioni della COVIP;
- disciplina fiscale della previdenza complementare (leggi, circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate);
- disciplina delle modalità di accesso agli atti della COVIP;
- documentazione statistica inerente ai principali aspetti quantitativi dei fondi pensione;

- relazioni annuali della COVIP;
- quaderni tematici COVIP;
- comunicati stampa.

Nel sito sono anche contenute informazioni finalizzate a favorire la comunicazione dall'esterno con la COVIP e i rapporti con la stampa.

La COVIP cura costantemente la revisione e l'aggiornamento del proprio sito, anche al fine di rendere le informazioni in esso contenute più facilmente fruibili da parte degli utenti.

15. Servizi telematici

E' operativo un sistema telematico per l'invio, da parte dei fondi pensione negoziali di nuova istituzione, delle segnalazioni e della documentazione richiesta.

Il servizio, dedicato ai fondi abilitati, è attivabile attraverso un'apposita funzione disponibile sul sito internet della COVIP.

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di un codice utente e di una *password* e avere a disposizione un'attrezzatura informatica minima (*computer*, *modem*). I codici di accesso al sistema vengono attribuiti automaticamente dagli Uffici COVIP ai fondi che risultino essere autorizzati all'esercizio dell'attività.

16. Pubblicazioni e altri strumenti di informazione

La COVIP produce periodicamente pubblicazioni utili alla diffusione delle conoscenze nella materia della previdenza complementare.

Il Bollettino offre un aggiornamento sull'attività svolta dalla COVIP, mediante la pubblicazione dei regolamenti e provvedimenti di carattere generale, degli orientamenti e linee guida, delle istruzioni di vigilanza, delle comunicazioni, delle più significative risposte ai quesiti e di altri provvedimenti e deliberazioni della COVIP che rivestano interesse generale.

La Raccolta delle principali disposizioni in materia di previdenza complementare riunisce in un unico compendio i testi di leggi e decreti vigenti in materia e i principali atti regolamentari e orientamenti interpretativi emanati dalla COVIP.

La pubblicazione contiene, inoltre, le direttive dell'Unione Europea e gli atti adottati in sede OCSE.

I Quaderni tematici sono dedicati a temi di vasto interesse che meritano approfondimenti, anche in vista della maturazione di soluzioni normative e/o tecniche. La pubblicazione mira essenzialmente a valorizzare il bagaglio di esperienze e di conoscenze acquisito in COVIP. Essa può, comunque, costituire un punto di riferimento per la diffusione di riflessioni formulate anche in altre sedi. I Quaderni sono consultabili anche dal sito *internet* della COVIP.

La COVIP diffonde inoltre con cadenza periodica dati e informazioni relativi ai fondi pensione, illustrandone i principali aspetti quantitativi.

17. Personale COVIP

La COVIP garantisce ed organizza la formazione e l'aggiornamento del proprio personale in termini di crescita professionale, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti destinatari delle attività istituzionali.

Nella relazione verso l'esterno, il personale della COVIP è impegnato a mantenere elevati standard di competenza, disponibilità e cortesia, favorendo e agevolando i rapporti, sia diretti che nelle comunicazioni telefoniche, anche attraverso l'indicazione del proprio nominativo.

La COVIP si impegna a porre la massima attenzione all'efficacia e alla semplicità del linguaggio utilizzato in ogni tipo di comunicazione.

La COVIP ha adottato per il proprio personale un Codice etico (pubblicato sul sito *web* della COVIP), in cui sono contenute regole di comportamento improntate al rispetto dei princìpi di lealtà, imparzialità e riservatezza.

APPENDICE 2

LE RENDITE NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: PRIME RIFLESSIONI

INDICE

Premessa

1. *Il quadro di riferimento*
 - 1.1 Le rendite nella previdenza complementare
 - 1.2 Le rendite nel sistema previdenziale di base

2. *Le caratteristiche delle rendite*
 - 2.1 La forma contrattuale
 - 2.2 La determinazione dell'importo della rendita vitalizia
 - 2.3 L'assicurazione *Long Term Care* (*LTC*)

3. *Profili relativi alla garanzia dell'iscritto*
 - 3.1 Le responsabilità nei confronti dell'aderente
 - 3.2 Le garanzie previste nel settore assicurativo
 - 3.3 Gli strumenti di garanzia contrattuale
 - 3.4 La possibile istituzione di un fondo di garanzia

4. *Le scelte in tema di modalità di erogazione*
 - 4.1 L'erogazione diretta
 - 4.2 L'erogazione in convenzione con imprese assicurative
 - 4.3 L'erogazione in convenzione con enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie

5. *La trasparenza e l'informativa all'iscritto*
 - 5.1 Le informazioni rilevanti per l'iscritto
 - 5.2 La stabilità delle condizioni di polizza

Premessa

In questa appendice viene presentata un'ampia sintesi di un documento redatto da un gruppo di lavoro interno alla COVIP, in merito alle problematiche connesse alla fase di erogazione della prestazione pensionistica, tema sino ad oggi non ancora pienamente affrontato, essendosi inevitabilmente focalizzata l'attenzione, nel primo periodo di sviluppo della previdenza complementare, sulla fase di accumulazione delle risorse.

La normativa di riferimento consente due modelli operativi per l'erogazione della rendita pensionistica: la convenzione tra il fondo e un'impresa assicurativa, ai sensi dell'art.6, comma 2, del Decreto lgs. 124/1993; ovvero l'erogazione diretta, previa autorizzazione della COVIP, di cui all'art.6, comma 2-*bis*.

Alcune delle principali problematiche che emergono in questa fase sono analoghe in entrambi i modelli. In più, per lo specifico tema dell'erogazione diretta, è necessario predisporre un apparato regolamentare complesso e influenzato anche dalle disposizioni della Direttiva comunitaria sui fondi pensione (Direttiva 2003/41/CE), che andrà trasposta nell'ordinamento nazionale entro il settembre 2005.

Per tali ragioni, si è ritenuto opportuno affrontare, insieme ai temi generali, alcune specifiche questioni concernenti la modalità di erogazione tramite convenzione. Al riguardo la COVIP ha in programma di elaborare in tempi brevi linee guida per l'attività dei fondi. Successivamente, è intenzione della COVIP esaminare nel dettaglio anche il tema dell'erogazione diretta.

A tale proposito, si ritiene opportuno segnalare che il presente studio e le linee guida che ne scaturiranno non devono essere intesi dai soggetti vigilati come l'indicazione che la strada da percorrere immediatamente o comunque da privilegiare sia quella della stipula delle convenzioni. Laddove la composizione della platea degli aderenti ai fondi lo consentisse, potrebbe anzi essere opportuno attendere il completamento della disciplina regolamentare per poter effettuare una scelta ponderata tra i due modelli operativi. Ciò anche considerando il ruolo economico e sociale che assumerebbero i fondi pensione qualora erogassero in forma diretta le prestazioni, svolgendo pienamente quella funzione che l'art.1 del Decreto lgs. 124/1993 gli attribuisce quando evidenzia la centralità dell'erogazione tra le finalità dei fondi pensione.

Occorre inoltre considerare che i dati attualmente disponibili indicano come l'opzione della rendita rischi di essere marginale rispetto alla liquidazione del capitale accumulato, stante anche l'attuale previsione dell'art.7, comma 6 del Decreto. Questo aspetto, unitamente al mantenimento per tutti i vecchi iscritti della possibilità di riscattare il 100 per cento del capitale ed alle incertezze circa le risorse che confluiranno nei fondi pensione, comporta il rischio che non possa svilupparsi una significativa offerta dei prodotti di rendita connessi alla previdenza complementare.

Viceversa, si ritiene utile incentivare l'accesso alla prestazione periodica, contribuendo nel contempo allo sviluppo di un mercato interno, al fine di garantire che la previdenza complementare possa fungere da integrazione effettiva della pensione pubblica e contribuire così all'adeguatezza dei mezzi disponibili per la vecchiaia. Ciò, ovviamente, tenendo nel dovuto conto la necessità di non penalizzare, anche attraverso un eventuale – e, in questo caso, inopportuno – obbligo di trasformare il capitale accumulato in rendita, quei lavoratori i quali, per l'esiguo periodo di tempo che li separa dal pensionamento, hanno aderito ai fondi pensione nella prospettiva di poter disporre del capitale; per tali lavoratori, infatti, le necessità di integrazione della pensione pubblica sono meno avvertite.

Considerata la complessità dei temi affrontati, questo studio si qualifica come un punto di partenza per gli ulteriori approfondimenti da compiersi sull'argomento delle rendite.

1. Il quadro di riferimento

Preliminarmente si procede ad una ricognizione dell'attuale situazione sia delle rendite erogate dal sistema pensionistico pubblico sia del sistema assicurativo privato. Nel seguito, viene posta al centro dell'attenzione la questione delle garanzie previste a tutela dell'iscritto e delle responsabilità nella fase di erogazione della rendita, tema che rappresenta uno snodo cruciale e al contempo problematico della disciplina legislativa. Infine, sono affrontati i temi della scelta della modalità di erogazione e dell'informativa all'iscritto.

Indubbiamente lo studio della fase della prestazione comporta la necessità di affrontare un'articolata serie di questioni quali la gestione del rischio di longevità, la definizione delle diverse componenti che influiscono sulla qualità ed onerosità della prestazione, la promozione della concorrenza nonché, per contro, della necessaria stabilità patrimoniale degli enti erogatori e, naturalmente, il tema delle garanzie poste a tutela del pensionato.

1.1 Le rendite nella previdenza complementare

L'art.7 del Decreto lgs. 124/1993, ai commi 2 e 3, detta i requisiti minimi per conseguire il diritto alle prestazioni pensionistiche complementari per anzianità e vecchiaia, rimettendo la determinazione delle condizioni di accesso alle stesse agli ordinamenti interni (statuti e regolamenti) dei fondi pensione.

Le prestazioni erogate dai fondi, costituendo trattamenti pensionistici complementari di quelli erogati dal sistema obbligatorio di base, dovrebbero assumere, quale forma naturale, quella della rendita.

Le attuali disposizioni normative riconoscono all'aderente la facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale per un importo non superiore al 50 per cento del valore della posizione pensionistica individuale, prevedendo al contempo un trattamento fiscale penalizzante ove la prestazione erogata in capitale sia superiore ad 1/3 del montante accumulato[32]. Peraltro, qualora l'importo della prestazione risultante dalla conversione in rendita della posizione individuale dell'iscritto risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della Legge 335/1995 (pari, per il 2003, a 4.666,87 euro), l'aderente ha la facoltà di

[32] Si osserva, peraltro, che l'attuale testo del disegno di legge delega in materia previdenziale prefigura il superamento della predetta discrasia tra limiti sostanziali e vincoli fiscali.

ottenere la liquidazione in unica soluzione dell'intera prestazione pensionistica, beneficiando comunque del regime fiscale agevolato.

Dal punto di vista dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, sono possibili due modalità alternative, vale a dire l'erogazione mediata, attraverso la stipula di apposite convenzioni con imprese di assicurazione, ovvero l'erogazione diretta da parte del fondo pensione.

Nel primo caso, il fondo pensione stipula, a favore degli aderenti che accedono alla prestazione periodica, appositi contratti di assicurazione con una o più compagnie autorizzate all'esercizio dei rami vita, individuate sulla base di un processo di sollecitazione pubblica di offerta contrattuale ai sensi dell'art.6-*ter* del Decreto lgs. 124/1993.

Nel caso dell'erogazione diretta delle rendite da parte dei fondi pensione, l'art.6, comma 2-*bis* del Decreto lgs. 124/1993 prevede l'emanazione, da parte del Ministero dell'Economia, di due decreti, uno da adottare sentita la COVIP e l'altro su proposta della COVIP.

In particolare, con il primo decreto devono essere definiti i criteri generali per la sottoscrizione, da parte dei fondi pensione, delle convenzioni inerenti la gestione finanziaria del patrimonio che transita dalla fase dell'accumulazione a quello della rendita. Detta norma presuppone che il fondo pensione operi una distinzione tra il patrimonio gestito in via ordinaria e quello finalizzato all'erogazione delle prestazioni, provvedendo ad una duplice e differenziata gestione finanziaria.

Ai sensi della citata disposizione, i soggetti abilitati alla gestione del patrimonio diretto all'erogazione delle prestazioni sono gli stessi soggetti a cui è consentito provvedere alla gestione finanziaria ordinaria e, cioè, i soggetti indicati nell'art.6, comma 1 del Decreto lgs. 124/1993. Per la stipula delle relative convenzioni, i fondi sono tenuti, ai sensi dell'art.6-*ter* del Decreto lgs. 124/1993, a richiedere offerte contrattuali, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.

Sotto il profilo dei contenuti, il citato decreto – inerente la gestione finanziaria del patrimonio pertinente alla fase di erogazione – sarà chiamato a disciplinare i criteri generali della gestione. In funzione del corretto e regolare pagamento delle pensioni, dovranno essere specificamente considerate le esigenze di tutela del patrimonio e di garanzia dei rendimenti attesi.

Con un ulteriore decreto ministeriale dovrebbero essere definiti i seguenti elementi: dimensione minima dei fondi per numero di iscritti; costituzione e composizione delle riserve tecniche; basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la

conversione dei montanti contributivi in rendita; convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media.

Per quanto concerne la costituzione e composizione delle riserve tecniche, occorrerà tenere presenti anche le disposizioni dettate dalla Direttiva 2003/41/CE sui fondi pensione in tema di riserve tecniche (artt.15 e 16) e fondi propri obbligatori (art.17).

L'art.6, comma 2-*bis* del Decreto lgs. 124/1993 dispone, inoltre, che i fondi pensione autorizzati all'erogazione delle rendite devono presentare alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. In relazione a tale adempimento, potranno essere dettate dalla COVIP istruzioni circa le modalità di redazione del predetto bilancio tecnico attuariale.

Si può osservare che, nel comparto dei fondi pensione negoziali, attualmente non sono ancora state stipulate convenzioni per l'erogazione delle prestazioni, ancorché, nel 1998, la COVIP abbia predisposto, d'intesa con l'ISVAP, gli schemi tipo di convenzione. Alcuni fondi pensione, peraltro, stanno iniziando ad affrontare l'argomento ed hanno predisposto appositi gruppi di studio.

I fondi pensione aperti autorizzati all'esercizio dell'attività hanno già in essere convenzioni con imprese di assicurazione aventi per oggetto l'assicurazione delle prestazioni in forma di rendita vitalizia ovvero delle prestazioni accessorie per invalidità o premorienza, ove sia prevista l'erogazione anche delle suddette prestazioni; nel caso di fondi pensione promossi da compagnie di assicurazione, non si tratta di una vera e propria convenzione, quanto di un documento che riporta le condizioni contrattuali dell'erogazione delle prestazioni. Le basi tecniche adottate negli allegati assicurativi dei fondi pensione aperti sono abbastanza omogenee; circa i tre quarti del totale dei fondi pensione aperti autorizzati utilizza la tavola demografica RG48. Le rendite in erogazione da parte del comparto dei fondi pensione aperti sono 70 e derivano da trasferimenti di posizioni individuali provenienti da fondi pensione preesistenti.

Per quanto concerne i fondi pensione preesistenti, il fenomeno risulta di più ampia portata; le rendite in erogazione, infatti, sono complessivamente 114.734 (di cui 84.409 per pensionati diretti e 30.325 per pensionati indiretti).

Sotto il profilo tecnico, il prodotto di rendita vitalizia presenta delle difficoltà intrinseche dovute anche alla rilevanza che assume il rischio di longevità, ossia il rischio che la mortalità della popolazione di riferimento non segua il *trend* della popolazione generale. Riferito alle rendite, il rischio si concretizza nella potenziale perduranza dell'erogazione rispetto al periodo ipotizzato.

E' infatti ormai noto che negli ultimi decenni il tasso di mortalità della popolazione è diminuito, e la tendenza è nel senso di un ulteriore allungamento della vita media.

Dal momento che i contratti di rendita in caso di sopravvivenza garantiscono prestazioni di lungo periodo, la generale tendenza alla diminuzione dei tassi di mortalità nei Paesi più sviluppati si traduce in un maggior onere per le imprese di assicurazione. Inoltre, gli attuali tassi di rendimento sono notevolmente inferiori rispetto al passato, comportando la difficoltà di compensare il citato maggior onere con i guadagni realizzabili sui mercati finanziari.

In questo contesto, utilizzare tavole che, seppur basate su dati piuttosto recenti, rappresentano la mortalità della popolazione in un limitato periodo di tempo (uno o due anni) e, pertanto, non tengono conto della sua evoluzione futura, non risponde a criteri di prudenza.

Per questo motivo, si sta diffondendo la tendenza all'utilizzo di tavole di mortalità proiettate, che tengono conto di stime circa i futuri andamenti della mortalità per la valutazione del rischio demografico su un orizzonte di lungo periodo.

L'incidenza del rischio di longevità risulta evidente anche dalla lettura del dato normativo, che richiede, nel caso dell'erogazione diretta delle rendite, la necessaria esistenza di *convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media* (cfr. art.6, comma 2-*bis*, Decreto lgs. 124/1993).

Siffatta previsione comporta, come già evidenziato, il trasferimento del rischio demografico da parte del fondo ad un'impresa di assicurazione mediante la stipula di un apposito contratto.

Con riguardo al trattamento fiscale, il Decreto lgs. 47/2000, modificato dal successivo Decreto lgs. 168/2001, nel riformare il regime fiscale della previdenza complementare, ha rivisto le regole concernenti la tassazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita periodica.

Le prestazioni pensionistiche sono ora assoggettate ad imposizione progressiva IRPEF secondo i criteri indicati dall'art.48-*bis*, comma 1, lett. d) del TUIR. La prestazione di rendita è, cioè, tassata per intero, fermo restando il principio di correlazione e non duplicazione impositiva per il quale non si devono colpire una seconda volta le prestazioni conseguenti a redditi già assoggettati ad imposta.

Per la determinazione della base imponibile, le somme erogate vanno assunte al netto sia della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta sia dei rendimenti finanziari maturati nella fase di erogazione della rendita (nella misura retrocessa all'iscritto), che corrispondono alla rivalutazione della rendita in corso di erogazione, soggetta a regime sostitutivo del 12,5 per cento come reddito di capitale. L'imposizione progressiva si applica, pertanto, alla sola componente della prestazione periodica corrispondente ai contributi che hanno goduto della deduzione dal reddito imponibile nella fase dell'accumulo.